

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6141-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, GIORDANO,
CUSUMANO, INTINI, SGOBIO, ZANELLA, MAZZUCA**

Disposizioni in materia di svolgimento contestuale delle elezioni
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e delle elezioni amministrative

Presentata il 19 ottobre 2005

(Relatore: **PALMA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 novembre 2005, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo turno delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2006, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in caso di contestuale scioglimento.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, si intende determinato nel cinquantesimo giorno antecedente alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, in caso di dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, resta fermo il termine previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

4. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni politiche nazionali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

€ 0,30



14PDL0079100